

Nota Informativa Genertel Natanti
- Ed. 07/2010 -
(ai sensi della normativa vigente)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Genertel S.p.A. ha sede legale in Italia, V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al numero 1.00050 ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto Ministero Ind. Comm. Art.1.9.1975 (G.U. 18.11.1975 N.304). Genertel è una compagnia controllata da Assicurazioni Generali S.p.A. per il 100% del capitale sociale.

STRUTTURA LIQUIDATIVA

La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile per posta, via fax allo 041-33.62.100 oppure via e-mail a sinistri@genertel.it

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Il contratto protegge dai danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla navigazione e dalla giacenza in acqua.

MODALITÀ DI ADESIONE

Per aderire al contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti a Genertel - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. Il contratto si conclude solo quando pervengono all'Impresa l'attestazione del pagamento del premio e tutti i documenti richiesti; tale data sarà esplicitamente indicata sul contratto. L'inesattezza o la falsità dei documenti stessi consentirà all'Impresa di annullare il contratto ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente. I pagamenti vanno effettuati via banca o posta, sui conti correnti di volta in volta comunicati dall'Impresa, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo. In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi all'Impresa. La ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

L'Impresa verifica la correttezza del pagamento del premio, l'autenticità e completezza dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale; esclusivamente a tale scopo si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica.

Se il contratto prevede un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare con la modalità concordata in fase di stipula, alle date convenute gli importi pattuiti. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento tramite carta di credito, l'addebito verrà effettuato 10 giorni prima della scadenza della rata.

PERIODO DI COPERTURA

La copertura assicurativa è operante dalle ore 24 tra la data di decorrenza del contratto, la data del pagamento del premio e quella di invio dei documenti necessari alla stipula. Se in contratto della maggiore è previsto un pagamento rateale e il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall'art.1901 del Codice Civile.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate sullo stesso inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Qualora il Contraente, entro 15 giorni dal giorno di decorrenza, non richieda per iscritto una rettifica e non si avvalga del diritto al ripensamento, la Nota Informativa si riterrà acquisita e il contratto sottoscritto.

MANCATA STIPULA

Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato. L'Impresa richiederà i documenti mancanti e/o un eventuale conguaglio di premio; il contratto si intende stipulato con il ricevimento dei documenti mancanti e/o del conguaglio di premio. Se il Contraente non ottempera a quanto richiesto e rinuncia, quindi, ad aderire al presente contratto, avrà diritto al rimborso di quanto versato, detratti Euro 15,00 per spese amministrative.

DIRITTO DEL CONTRAENTE AL RIPENSAMENTO

A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione all'Impresa via mail o al numero 800-20.20.20, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata A/R a Genertel Spa V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata A/R a Genertel Spa V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso. L'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali.

LEGISLAZIONE APPLICABILE , FORO COMPETENTE E LINGUA UTILIZZATA.

Benché esista la facoltà di assoggettare un contratto a legislazione diversa, l'Impresa è disposta a stipulare il contratto esclusivamente applicando la Legge italiana. Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

MODALITÀ DI RECLAMO

Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all'Impresa (Genertel – Servizio Tutela Clienti - Quality, all'indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199-11.77.99 oppure V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SEZIONE 1 – RESPONSABILITA' CIVILE

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RC

la garanzia non garantisce i danni subiti dal conducente responsabile del sinistro né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

1. il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di natante concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).

DURATA DEL CONTRATTO

Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 della scadenza, senza alcuna proroga. Non sono quindi previsti i 15 giorni di tolleranza di cui all'art.1901, secondo comma, del Codice Civile. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia a meno che non si tratti di un contratto vincolato a seguito di leasing o di finanziamento. In quest'ultimo caso, se il Contraente non fornisce all'Impresa, entro la scadenza del contratto, l'autorizzazione del Vincolatario a rinnovare con altra Compagnia di assicurazione, il contratto sarà rinnovato di anno in anno fino alla scadenza del vincolo stesso.

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E DI RIVALSA

Le Condizioni Generali prevedono dei casi per i quali l'assicuratore ha il diritto di rivalersi sul Contraente, in tutto o in parte, di quanto eventualmente pagato a terzi. In particolare, si segnala l'Art. 1.2 - Limitazioni, che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. Inoltre, dell'Art. 5 delle NORME COMUNI si segnalano in particolare il punto d) che prevede la rivalsa quando il natante assicurato manchi dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti oppure quando si trovi in navigazione fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione o ancora quando i prescritti documenti di cui deve essere munito il natante non siano in regola e pienamente validi, nonché il punto c) che prevede la rivalsa qualora il sinistro sia determinato dalla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO

Il sinistro va denunciato all'Impresa entro tre giorni dal suo accadimento, o da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, inviando una dettagliata descrizione del sinistro, precisando, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica, autorità intervenute e testimoni del sinistro, nonché targhe, conducenti e coperture assicurative dei veicoli coinvolti (vedi la Sezione "Procedura per il risarcimento dei Danni RC").

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LSG. 196/2003

Genertel tratterà i dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest'ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell'Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti dell'Impresa o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, l'Impresa non potrà fornire i servizi richiesti.

I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti⁽¹⁾. I dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali inseriti per il calcolo del preventivo saranno conservati per dodici mesi dalla data di decorrenza e potranno essere verificati e modificati in ogni momento accedendo al preventivo.

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, l'Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso l'Impresa e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento è Genertel che si avvale di Responsabili, tra i quali il servizio Quality, Responsabile designato al riscontro all'Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all'art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo: Servizio Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste (fax: 199-11.77.99; e-mail: privacy@genertel.it). Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy dell'Impresa, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

(1) Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": banche, SIM e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio; il tutto all'interno dell'Unione Europea e all'estero. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali.

Le Condizioni di Assicurazione Natanti, Nota Informativa e loro successivi aggiornamenti sono sempre consultabili sul sito www.genertel.it

Il sito www.genertel.it è certificato Global Trust. Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.